



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Causa n. [REDACTED]

§ 1. <i>Fatto</i>	2
§ 2. <i>Oggetto del provvedimento</i>	14
§ 3. <i>Struttura del provvedimento</i>	18
§ 4. <i>Inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e sua riqualificazione</i>	19
§ 5. <i>La giurisdizione e la competenza della Corte in virtù della nuova qualificazione della Dichiarazione Istitutiva e la legittimazione a ricorrere della Società</i>	33
§ 6. <i>(segue) L'irrilevanza della clausola arbitrare contenuta nella Disposizione Istitutiva ai fini dell'instaurazione di procedimenti di volontaria giurisdizione</i>	38
§ 7.- <i>La modifica della Dichiarazione Istitutiva</i>	41
§ 8.- <i>Sulle ulteriori integrazioni che la Corte ritiene di apportare</i>	48
§ 9. <i>Sulle ulteriori domande che si assumono rinunciate</i>	50
§ 10. <i>Dispositivo</i>	52



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 1. Fatto.

Il presente procedimento prende l'avvio dal ricorso presentato in data [REDACTED] (il "Ricorso") dinnanzi alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari (di seguito la "Corte") dalla società [REDACTED] in qualità di fiduciaria (di seguito il "Ricorrente" o "Società") di due rapporti denominati [REDACTED]

Il [REDACTED] è stato istituito il [REDACTED] (di seguito, il "Disponente"), con scrittura privata autenticata dal Dott. [REDACTED] (di seguito, "Dichiarazione Istitutiva").

La Dichiarazione Istitutiva esponeva le seguenti qualifiche:

- la società ricorrente, quale "trustee" (art. 3);
- [REDACTED] quale "guardiano" (art. 11);
- [REDACTED] quale "agente residente" (art. 12);
- [REDACTED] (rispettivamente la coniuge e il figlio del Disponente) e i discendenti di quest'ultimo, quali "beneficiari" (art. 7) (di seguito, congiuntamente, i "Beneficiari").

Ai sensi dell'art. 14 lett. A della Dichiarazione Istitutiva, il [REDACTED] veniva assoggettato alla "legge della Repubblica di San Marino".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorrente afferma che nel periodo tra gennaio e maggio dello stesso anno avrebbe avviato delle “conversazioni” con [REDACTED] affinché ella procedesse all’iscrizione [REDACTED] nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino (di seguito “Registro”).

Secondo la ricostruzione versata nel Ricorso, l’Ufficio del Registro dei Trust della Repubblica di San Marino (qui di seguito “Ufficio”), sebbene avesse ricevuto [REDACTED] l’istanza di iscrizione, negava l’accoglimento di quest’ultima sulla base della sua tardività e, pertanto, nel mese di luglio, avviava un procedimento sanzionatorio.

Il Ricorrente afferma che, per via di tali ritardi, dell’iniziativa dell’Ufficio e di omissioni non meglio specificate che addebita [REDACTED], avrebbe deciso, con il consenso del [REDACTED] (qualificato come “guardiano”), di addivenire alla modifica della Dichiarazione Istitutiva al fine di variare le clausole relative alla scelta della legge regolatrice del rapporto.

Con scrittura privata [REDACTED] [REDACTED] allegata al Ricorso (doc. 4), il Ricorrente adottava, dunque, tra le varie, le seguenti modifiche rilevanti ai fini della presente causa:

- eliminazione dell’art. 12 riguardante la definizione di “agente residente” e la nomina [REDACTED] nella carica;



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- sostituzione dell'art. 14 rubricato "Legge regolatrice" con il seguente "*A. il Trust è regolato dalla legge sui trust di Jersey, Isole del Canale della Manica. B. Tuttavia, come consentito dall'art. 9 della Convenzione dell'Aja sulla legge regolatrice e il riconoscimento del trust, le seguenti materie sono regolate dalla legge della Repubblica di San Marino sul trust: obblighi del trustee, poteri del trustee, cessazione del trustee e trasferimento del beni in trust, responsabilità del trustee, beneficiari, guardiano (artt. 17-52 della legge 1° marzo 2010, n. 42, e successive modifiche, omissis ogni riferimento all'agente residente e al Registro del Trust). C. Nel corso della Durata del Trust il Trustee, sentito il parere del Guardiano, può: D. sostituire la legge regolatrice del Trust con altra E. e in tale occasione -1 modificare qualsiasi disposizione di questo Strumento che non sarebbe valida o al cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo al nuova legge regolatrice; -2 modificare questo Strumento in quanto necessario affinché i suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi*";
- sostituzione dell'articolo 51 rubricato "Giurisdizione" con il seguente disposto "*A. Qualsiasi controversia inerente l'istituzione, la validità o l'esecuzione del Trust o dei negozi dispositivi in favore del Trustee, è obbligatoriamente e esclusivamente sottoposta alla Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia", in forza della cui regolamentazione potranno essere pronunciati i medesimi provvedimenti che potrebbe pronunciare il giudice dello Stato la cui legge regola il Trust la questione oggetto della controversia. B. La disposizione che precede si applica altresì a ogni richiesta mirante alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust*"
- eliminazione del numero 3, lettera C, dell'articolo 24 secondo cui il soggetto qualificato "trustee" "*può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive o altri provvedimenti attinenti il Trust*".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Frattanto, veniva accolto il ricorso amministrativo presentato [redacted] avverso il citato provvedimento di diniego dell'Ufficio e, di conseguenza, venivano revocate le sanzioni e iscritto il [redacted] nel Registro.

In virtù delle menzionate modifiche e in particolare della parziale variazione relativa alla legge regolatrice, il Ricorrente, sempre secondo la ricostruzione dedotta in causa, avrebbe invitato [redacted] a chiedere la cancellazione del [redacted] dal Registro.

Come è dato rilevare dalla comunicazione [redacted] Protocollo n. [redacted] prodotta agli atti di causa (cfr. doc. 5 allegato al Ricorso), l'Ufficio non accoglieva l'istanza da costei proposta, motivando di non potere dar corso alla richiesta di cancellazione fino al completamento di approfondimenti riguardanti la legittimità della citata modifica del [redacted]

Il [redacted] l'Ufficio depositava ricorso (cfr. doc. 6 allegato al Ricorso) dinanzi alla Corte, deducendo che l'atto di modifica del [redacted] avrebbe assoggettato la maggior parte delle questioni inerenti al rapporto giuridico alla legge sammarinese ma con esplicita esclusione delle norme relative agli obblighi pubblicitari, riferite al Registro e all'agente residente. Pertanto, l'Ufficio riteneva che le suddette modifiche fossero state adottate al solo fine di aggirare gli oneri derivanti dalla pubblicità nel Registro e gli altri conseguenti. Il ricorso introduttivo riguardava sia il rapporto giuridico denominato [redacted] sia quello denominato [redacted]

Chiedeva quindi alla Corte di emettere i provvedimenti opportuni ai sensi dell'art. 53, comma 2, della Legge 1° marzo 2010 n. 42 (di seguito "**Legge sul Trust**") "*in ordine all'esercizio del potere del Trustee del Trust [redacted] [...] ovvero, in subordine, stante l'oggettività delle problematiche insorte [...] stabilisca le linee interpretative della normativa vigente sul punto e si esprima definendo le modalità operative da adottare*".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Con decreto del [REDACTED] la Corte disponeva che il compenso del giudice fosse posto a carico della Società che oggi è Ricorrente, allora non costituitasi nel procedimento, senza autorizzazione a prelevare le somme dal fondo affidatole.

Il Ricorrente afferma che, preso atto del decreto e dopo aver consultato i propri professionisti di fiducia, addiveniva alla determinazione che le sembrava più corretta e, cioè, attuare un'ulteriore modifica del regolamento del [REDACTED]

Così, con scrittura privata [REDACTED] autenticata nelle firme dal [REDACTED] [REDACTED] (cfr. doc. 10 allegato al Ricorso), il Ricorrente, operata in premessa una ricognizione, in primo luogo, delle censure espresse dall'Ufficio circa il denunciato aggiramento le norme sulla pubblicità del Registro, in secondo luogo, dell'addebito delle spese di causa di cui al suddetto decreto della Corte del 24 dicembre 2021 e *“precisato che la vastità della perdurante competenza della legge sammarinese, nonostante la modificazione apportata alla legge regolatrice del Trust, fu dovuta all'apprezzamento per la qualità tecnica della normativa allora vigente e che, volendo eliminare ragioni di contrasto con la Banca Centrale, la sottoscritta è disposta a rinunciarvi perfino con effetto retroattivo”*, si limitava a sostituire l'art. 13 della Dichiarazione Istitutiva come segue:

“Il Trust istituito per mezzo di questo Strumento è regolato dalla legge sui trust di Jersey, Isole del Canale della Manica. Tuttavia, come consentito dall'art. 9 della Convenzione de l'Aja sulla legge regolatrice e il riconoscimento del trust, le seguenti, materie sono regolate dalla legge della Repubblica di San Marino sul trust (legge 1° marzo 2010, n. 42 e successive modificazioni):

- 1. beneficiari: posizione giuridica, diritti, rinuncia, differimento ed estinzione del trust, atti di disposizione (artt. 48-51);*
- 2. gestione dei beni in trust (art. 22).” (doc. 10);*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

b) “Art. 2 – La disposizione ora enunciata sostituisce quella introdotta per mezzo dell’Atto di Modifica”.

A quest’ultimo atto di modifica era allegata la versione integrale della Dichiarazione Istitutiva, come risultante dalle modifiche apportate. In questa versione permangono le variazioni attuate con il precedente atto di modifica, eccezion fatta per la clausola testé riportata. Non vi era, infatti, traccia di alcuna disposizione relativa all’agente residente, che infatti era stata rimossa con la modifica del

Il Ricorrente afferma di aver comunicato, in seguito, all’Ufficio, l’avvenuta modifica del regolamento (cfr. allegato n. 11 al Ricorso), precisando che in virtù di tale iniziativa avrebbe “sostanzialmente eliminato tutto ciò che avrebbe potuto fondare materia di contrasto o, ancora di più, di un intervento giudiziario che a questo punto [...] viene a trovarsi senza oggetto”. Con lettera del [redacted] l’Ufficio rispondeva, attraverso il proprio legale, dichiarando di rimettersi al giudizio della Corte (allegato n. 12 al Ricorso).

Il Ricorrente afferma che nessuna comunicazione di siffatta modifica veniva effettuata in favore della Corte da parte dell’Ufficio.

Null’altro il Ricorrente riferisce sul prosieguo della causa relativa al [redacted] limitandosi a dedurre che la Corte aveva separato i procedimenti, rispettivamente [redacted] e, con esclusivo riferimento [redacted] che la Corte ne aveva rilevato un profilo d’invalidità per via della assenza della menzione degli obblighi di comunicazione a carico del trustee nei riguardi dell’agente residente, prescritta dall’art. 6 comma 2 lettera e) della Legge sul Trust. Produceva, inoltre, in causa [redacted] che definiva il procedimento riguardante il solo [redacted].



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorso esponeva le seguenti domande:

- la “sanatoria” dell’omissione del requisito richiesto dall’art. 6 comma 2 lettera e) della Legge”, proponendo che:

“ b. nel trust [redacted] si può intervenire inserendo, quale comma B dell’art. 12, la clausola:
“Il Trustee comunica prontamente all’Agente Residente ogni atto o fatto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino.

c. seguendo l’indicazione fornita dalla Corte [redacted] il trustee ricorrente richiede che la Corte disponga le suddette inclusioni avvalendosi del potere conferitole dall’art. 53, comma 4, della Legge e così dia luogo alla sanatoria con effetti *ex tunc*”.

Chiedeva altresì che la Corte:

“a. dia atto che i procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti dall’Ufficio Registro dei Trust (numeri di ruolo [redacted]) sono divenuti privi di oggetto perché riguardano disposizioni da tempo revocate;

b. quanto alle modificazioni apportate nel [redacted] dia atto

i. o che sono conformi a legge, cosicché i due trust debbono essere cancellati dal Registro dei Trust in quanto sottoposti a una legge straniera

ii. ovvero che non sono conformi a legge, cosicché i due trust sono sottoposti alla legge della Repubblica e quindi debbono essere iscritti nel Registro dei Trust

e emani le disposizioni che riterrà anche nei confronti dell’Ufficio del Registro dei Trust”

(cfr. pag. 5 del Ricorso).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Sebbene alcuni dei fatti dedotti in giudizio e delle domande proposte con il Ricorso fossero simili per i negozi [REDACTED] questi ultimi non presentavano alcuna connessione tra loro se non l'identità del soggetto individuato come fiduciario; elemento, questo, del tutto irrilevante ai fini della pronuncia giudiziale. Pertanto, con provvedimento [REDACTED] la Corte [REDACTED] [REDACTED] nonché a dovuto presidio della riservatezza dei soggetti coinvolti, assegnando [REDACTED] con fissazione della prima udienza [REDACTED]

Con successivo decreto [REDACTED], la Corte fissava il compenso del giudice in euro 7.000,00, a carico del Ricorrente e senza autorizzazione al prelievo delle somme dal fondo affidatogli. Le somme venivano depositate presso la Cancelleria della Corte [REDACTED]

All'udienza [REDACTED] la Corte invitava [REDACTED] a illustrare i motivi di opportunità e necessità sottesi alle modifiche richieste. Questi chiedeva e otteneva termine per depositare sul punto una memoria integrativa.

In data [REDACTED] la Società depositava la memoria (di seguito "**Integrazione al Ricorso**") nella quale osservava che la Dichiarazione Istitutiva risultava carente di una clausola essenziale prevista dalla normativa sammarinese, ovvero "*l'obbligo per il Trustee di informare l'agente residente di ogni evenienza*".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorrente asseriva che, nonostante detto profilo di invalidità, sia il notaio che aveva rogato l'atto di modifica, sia l'avvocato che aveva prestato la consulenza sulle modifiche, sia anche l'agente residente e la Società stessa, avessero agito in totale buona fede. Chiedeva, dunque, l'intervento della Corte perché curasse, attraverso l'esercizio dei propri poteri, una formulazione dell'atto istitutivo definitiva e che potesse integrare i requisiti di validità, anche alla luce dei "tentativi infruttuosi" in tal senso compiuti, sino ad allora, avvalendosi di consulenti legali specializzati in materia di trust.

Proseguiva affermando "compiute queste doverose integrazioni si intendono modificare le conclusioni già rese nel ricorso confermando i fatti enunciati nel ricorso". A tale enunciato seguiva la trascrizione della sola istanza di modifica, senza accenno alle ulteriori.

Con decreto del [REDACTED] la Corte osservava che il Ricorrente nell'ambito dell'Integrazione al Ricorso si era limitato ad affermare di essersi avvalso di consulenti esterni per la corretta redazione dell'atto di trust, senza depositare alcun documento a conforto. Concedeva, pertanto, termine di 20 giorni per depositare:

- a) copia del mandato professionale con il quale sono stati incaricati i professionisti ai quali è stata richiesta assistenza e consulenza per la redazione dell'atto di trust;
- b) copia delle parcelle dei professionisti incaricati dell'assistenza e consulenza per la redazione dell'atto di Trust e prova del relativo pagamento da parte del Trustee;
- c) ogni altra documentazione o altri elementi di fatto a dimostrazione delle circostanze dedotte nell'Integrazione al Ricorso.

Con memoria del [REDACTED] il Ricorrente depositava la seguente documentazione integrativa:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- “a) fattura [redacted] emessa dallo Studio Legale [redacted] che ha assistito in qualità di consulente esterno e esperto in materia di Trust, [redacted] nella redazione dell’atto istitutivo del [redacted] e relativa prova di pagamento della stessa da parte de [redacted] [redacted]
- b) fattura [redacted] emessa dallo Studio Legale [redacted] che ha assistito in qualità di consulente esterno e esperto in materia di Trust, [redacted] nell’attività di revisione dell’atto istitutivo del [redacted]
- c) fattura [redacted] emessa dall’Agente Residente [redacted] (comprensiva anche degli onorari notarili del Notaio [redacted]) e relativa prova di pagamento, che ha curato le formalità necessarie e prodromiche all’iscrizione del [redacted] nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino”.

Nella medesima memoria, il Ricorrente deduceva altresì che: “La documentazione [...] dimostra la totale assoluta buona fede de [redacted] che al fine di utilizzare correttamente la Legge Regolatrice della Repubblica di San Marino si è avvalsa, sia in fase di redazione iniziale dell’atto istitutivo del Trust, sia in fase di revisione dello stesso, della consulenza dello Studio Legale [redacted] che vanta una esperienza indiscussa nella materia che ci occupa”.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorrente sottolineava, inoltre, che: “l’Atto Istitutivo del [redacted] la cui validità è oggetto di discussione da parte di Codesta Corte, ha passato il vaglio anche [redacted] che anche Lei certamente animata da uno spirito di buona fede, ha provveduto a compiere tutte le formalità necessarie e prodromiche all’iscrizione del Trust nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino per effetto del deposito dell’attestato (autenticato dal Notaio [redacted] di cui all’art. 7 della Legge della Repubblica di San Marino. Il supporto [redacted] ha contribuito a rassicurare [redacted] sulla bontà dell’Atto Istitutivo del [redacted] e sulla conformità di esso alla legge regolatrice prescelta.” (cfr. p. 2 della memoria del 26 febbraio 2024).

Con decreto [redacted] questa Corte rilevava che la Dichiarazione Istitutiva mancava del requisito di cui all’art. 6, comma 2 lettera “e” della Legge sul Trust e che pertanto la stessa non avrebbe potuto essere configurata come un trust valido.

Veniva, tuttavia, diffusamente argomentata la riconduzione del negozio in questione alla fattispecie del fedecommesso fiduciario *inter vivos*, istituto appartenente alla tradizione del diritto comune vigente nella Repubblica.

Dalla riqualificazione la Corte desumeva rilevanti inferenze circa, in primo luogo, la legittimazione attiva del Ricorrente, non quale trustee di un trust, bensì quale fiduciario del fedecommesso fiduciario *inter vivos* e, in secondo luogo, l’affermazione della competenza di questa Corte, in quanto dotata di poteri giurisdizionali esercitabili in relazione a qualsiasi tipologia di rapporto fiduciario, categoria nella quale il legislatore riconduce anche tutti i fedecommessi.

Sul piano sostanziale, inoltre, i soggetti individuati come “beneficiari” avrebbero dovuto considerarsi fedecommissari, ovvero i soggetti aventi i diritti ad ottenere i beni dal fiduciario e i soggetti nell’interesse dei quali costui deve amministrare i beni affidati dal costituente.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

A fini del procedimento, gli stessi assumevano dunque la posizione di controinteressati.

La Corte, ritenendo opportuno sentire costoro, ai sensi dell'art. 12, comma 1, Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, disponeva la loro convocazione all'udienza [REDACTED] o [REDACTED] e la notifica, nei loro riguardi, degli atti di causa. Per i fedecommissari minori di età e per i futuri, non nati, la Corte nominava, a garanzia dei loro interessi e onde evitare conflitti con quelli degli altri fedecommissari maggiorenni e capaci, una curatrice speciale nella persona [REDACTED]

La Corte concedeva, in alternativa all'audizione, termine fino a due giorni prima dell'udienza per depositare una dichiarazione contenente il nulla osta al proseguimento del procedimento e all'adozione da parte del Decidente dei provvedimenti richiesti.

Con comparsa [REDACTED] nonché [REDACTED]

[REDACTED] si costituivano nel presente procedimento attraverso il ministero [REDACTED]

Unitamente alla comparsa veniva depositato atto del [REDACTED] sottoscritto dai suddetti Signori, anche nelle rispettive qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, in cui dichiaravano *“di essere d'accordo con quanto richiesto dal Trustee nel Ricorso; di nulla opporre al proseguimento del presente procedimento per l'adozione dei provvedimenti richiesti dalla Corte; di aderire alle domande del Trustee presentate alla Corte condividendo la richiesta di accoglimento delle stesse”*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Con decreto [REDACTED] la Corte, preso atto della comparsa dei fedecommissari e del citato allegato, revocava le udienze fissate e concedeva ai fedecommissari e alla Curatrice speciale termine per il deposito di eventuali ulteriori memorie.

Con comparsa del [REDACTED] la Curatrice speciale si costituiva in causa dichiarando il proprio nulla osta al prosieguo del procedimento.

Preso atto dello spirare del termine per il deposito delle eventuali ulteriori memorie, questa Corte riteneva la causa matura per la decisione.

§ 2. Oggetto del provvedimento

Appare necessario fare chiarezza sull'oggetto e sulla natura delle domande come formulate nel Ricorso e precisate e in parte rinunciate nell'Integrazione al Ricorso.

Riguardo alla modifica della Dichiarazione Istitutiva, nel Ricorso si legge:

“Preliminare obiettivo è la sanatoria dell'omissione del requisito richiesto dall'art. 6 comma 2 lett. e) della Legge [...]. Ad avviso della ricorrente: [...] b. nel [REDACTED] si può intervenire inserendo, quale comma B dell'art. 12, la clausola: “il Trustee comunica prontamente all'Agente Residente ogni atto o fatto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino”. c. Seguendo l'indicazione fornita dalla Corte nell'Ordinanza [REDACTED] il trustee ricorrente richiede che la Corte disponga le suddette inclusioni avvalendosi del potere conferitole dall'art. 53, comma 4, della Legge e così dia luogo alla sanatoria con effetti ex tunc” (grassetto originale).

Il Ricorrente formulava, inoltre, le seguenti ulteriori domande:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- dichiarare che il procedimento di volontaria giurisdizione introdotto dall'Ufficio numero di ruolo [REDACTED] è divenuto "privo di oggetto" perché riguardante "disposizioni da tempo revocate";
- dichiarare che le modifiche della Dichiarazione Istitutiva intervenute nel [REDACTED] sarebbero conformi alla legge e, pertanto, il [REDACTED] dovrebbe essere cancellato dal Registro in quanto sottoposto a una legge straniera, ovvero che non sarebbero conformi alla legge e, pertanto, il [REDACTED] dovrebbe essere sottoposto alla legge sammarinese e, quindi, essere iscritto nel Registro.

Si assume che queste ultime domande siano state rinunciate attraverso l'Integrazione al Ricorso ove si legge "Compiute queste doverose integrazioni si intendono modificare le conclusioni già rese nel ricorso confermando i fatti enunciati nel ricorso" a cui segue la trascrizione della sola domanda di modifica. In ogni caso, onde evitare fraintendimenti, ci soffermerà brevemente in motivazione sulla inaccogliabilità delle stesse.

La domanda tendente alla modifica della Dichiarazione Istitutiva veniva, dunque, riformulata nella Integrazione al Ricorso come segue:

"Si chiede una modifica nel testo del [REDACTED] al fine di rispettare il requisito richiesto dall'art. 6 comma 2 lett. e) della Legge [...]. Ad avviso della ricorrente: a. nel [REDACTED] si può intervenire inserendo, quale comma B dell'art. 12, la clausola: "Il Trustee comunica prontamente all'Agente Residente ogni atto o fatto che debba risultare dal Registro dei Trust della Repubblica di San Marino", ovvero ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare. b. il Trustee ricorrente richiede che la Corte disponga la suddetta inclusione avvalendosi del potere conferitole dall'art. 53, comma 4, della Legge in quanto necessaria e opportuna per la corretta gestione del Trust, per i motivi sopra indicati".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dal tenore letterale della domanda - in particolare: *“ovvero ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare”* e ancora *“che la Corte disponga la suddetta inclusione”* - e di quanto ulteriormente esposto negli atti di causa della Società - ad es. *“il Trustee [...] intende ottenere una modifica mediante una pronuncia fornita dalla Corte stessa”* (Integrazione al Ricorso, pag. 2) - si ritiene che il Ricorrente richieda una pronuncia che sortisca come immediato effetto la modifica del regolamento negoziale [REDACTED]

Per quanto l'evocazione di norme giuridiche non possa essere vincolante per la Corte, in virtù del principio *iura novit curia*, si osserva, a conforto di quanto detto, che in entrambi gli atti il Ricorrente chiede alla Corte di intervenire nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 53, comma 4, della Legge sul Trust, ai sensi del quale *“il Trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*.

Ora, ai sensi dell'Art. 14 della Dichiarazione Istitutiva, il potere di modifica del regolamento ivi consacrato appartiene al “trustee” con il consenso del “guardiano”. L'art. 17 della Dichiarazione Istitutiva, consentirebbe, peraltro, l'esercizio di tale potere da parte del solo “trustee”, qualora non vi sia alcun soggetto a ricoprire l'ufficio di “guardiano”.

Il Ricorrente sarebbe, pertanto, oggi in grado di apportare con il consenso del guardiano oppure anche autonomamente, se il guardiano non vi fosse, la modifica a cui mira.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Ne deriva che la prima parte dell'art. 53, comma 4, sopra riportato, non trova applicazione alla fattispecie, in quanto disciplina l'ipotesi in cui il ricorrente non possa, nell'esercizio dei propri poteri, compiere un determinato atto; così come, per ovvie ragioni, la domanda non potrebbe riguardare la seconda parte del comma, ossia una ratifica di un atto già compiuto. Ne residuerebbe come applicabile solo la parte finale, inerente appunto all'istanza volta a *“fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*.

Non si scorgono, infine, gli estremi per la qualificazione della domanda come istanza, ai sensi dell'art. 53 comma 5, volta alla emissione di direttive nei confronti del fiduciario. Il Ricorrente non sembra versare in uno stato di incertezza “in merito” al compimento di un atto inerente al suo ufficio, come vuole la legge. Il medesimo, bensì, sembra ricercare in una pronuncia della Corte la veste formale inoppugnabile che, consacrando una modifica del regolamento che egli ha già determinato con sufficiente precisione, almeno nel suo contenuto, sancisca da subito la validità della Dichiarazione Istitutiva come atto di trust.

Evidentemente, e correttamente, il ricorrente ritiene che la confusa situazione giuridica che si è venuta a creare in ragione delle lacune della Dichiarazione Istitutiva e delle successive modifiche motivate da svariati interessi, non gli consentano l'esercizio dei propri poteri di modifica in modo sicuro e scevro da conflitti di interessi e, per questo, ritiene che la Corte possa intervenire con maggior sicurezza su una vicenda che, nata critica, si è ulteriormente complicata con le modifiche successive.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Si deve dare atto che questa scelta appare maggiormente conforme al dovere di diligenza e buona fede che grava sul trustee, al contrario di quanto è avvenuto con i precedenti tentativi di intervento compiuti dal medesimo e della cui correttezza, sul piano di tali doveri, questa Corte ha già manifestato le proprie riserve (Ordinanza 22 marzo 2023, pag. 9 e 10, Giudice Andrea Vicari).

§ 3. Struttura del provvedimento

In questa sede, è comunque necessario ripercorrere e dare atto delle questioni giuridiche affrontate nel decreto del [REDACTED] in particolare:

- inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e riqualificazione della Dichiarazione Istitutiva come fedecommesso fiduciario *inter vivos*;
- affermazione della giurisdizione e competenza della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari e legittimazione del Ricorrente.

La seconda parte della motivazione è dedicata alla pronuncia nel merito delle domande formulate dal Ricorrente:

- modifica del regolamento del Dichiarazione Istitutiva;
- sulle ulteriori integrazioni che la Corte ritiene di apportare;
- sulle ulteriori domande che si assumono rinunciate.

PARTE PRIMA

LE QUESTIONI AFFRONTATE CON IL DECRETO [REDACTED]



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 4. Inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e sua riqualificazione

Preliminarmente, occorre sottolineare che i procedimenti di volontaria giurisdizione, tendenti all'esercizio di poteri di supervisione e controllo, non sono idonei a emettere pronunce di accertamento, suscettibili di formare il giudicato, di una causa di invalidità di un negozio. Tale attività rientra, invece, nella giurisdizione contenziosa e deve risultare in una sentenza. Ciò, tuttavia, non inibisce lo svolgimento, anche nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione, del doveroso scrutinio di validità sui negozi che ne formano oggetto, costituendo esso naturale presupposto per verificare temi quali la giurisdizione della Corte, la legittimazione ad agire e il merito stesso della causa (v. Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 16; Ordinanza del 22 marzo 2023, pagg. 21 e 22 Giudice Andrea Vicari).

Ciò chiarito, si rileva che la Dichiarazione Istitutiva sia nella sua struttura, nella nomenclatura delle qualifiche e nel suo linguaggio generale conformata alla maniera di un trust.

Tuttavia, come il Ricorrente ha correttamente esposto, il regolamento ivi contenuto non prevede *“l’obbligazione del trustee di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino”*, ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. e, della Legge sul Trust.

L’art. 10, comma 1, lettera c) della Legge sul Trust stabilisce che il trust è invalido qualora: *“c) nell’atto istitutivo manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, della Legge”*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Ne deriva che la Dichiarazione Istitutiva non è idonea a produrre gli effetti di un trust e, di conseguenza, il Ricorrente non è mai divenuto trustee ai sensi della Legge sul Trust e titolare dei relativi poteri ed obblighi.

Questo, come si è anticipato, pone importanti questioni preliminari riguardanti la giurisdizione della Corte e la legittimazione a ricorrere della Società, che sono state già oggetto del decreto [REDACTED]

Di tali questioni, è opportuno dare nuovamente atto nella presente ordinanza, sia per ragioni di completezza, sia per la loro utilità generale.

In primo luogo, la mancanza dei requisiti di validità previsti dalla Legge sul Trust non implica necessariamente che la Dichiarazione Istitutiva sia priva di ogni effetto ma semplicemente che essa non possa essere ritenuta idonea ad istituire un trust ai sensi della Legge sul Trust.

La Dichiarazione Istitutiva potrebbe, dunque, ritenersi valida, qualora il negozio che esprime fosse suscettibile di essere ricondotto a uno schema di cui presenti i requisiti essenziali e avente quale effetto quello di porre beni sotto il controllo di un fiduciario nell'interesse di un terzo.

Nell'ordinamento sammarinese tale figura può essere ricercata anche nella tradizione di *ius commune*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, come il Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Civile di questa Repubblica, Ferdinando Treggiari, ha affermato in un suo scritto extragiudiziale, benché *“il trust non abbia (ovviamente) corrispondenza nominale in alcun istituto del diritto comune vigente in San Marino, il campo dei valori e dei rapporti che esso investe ha più di un’analogia con gli istituti e la prassi della tradizione [...]”* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune, Il Trust nella nuova legislazione di San Marino*, Rimini, 2005, p. 50).

L’introduzione nell’ordinamento sammarinese del trust e dell’affidamento fiduciario non ha comportato l’abrogazione degli istituti fiduciari di diritto comune.

Ai sensi dell’art. 3 *bis*, comma 6, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’ordinamento sammarinese, Legge 8 luglio 1974 n. 59, *“la consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative”* (articolo introdotto dalla Legge costituzionale 26 febbraio 2002, n. 36). Tale disposizione di legge non modifica sostanzialmente il preesistente rapporto tra le fonti (Giudice delle Appellazioni, prof. G. Astuti, 30 luglio 1963, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1965, 1, p. 46 e ss).

Ne deriva che gli istituti fiduciari della tradizione del diritto comune sono e rimangono vigenti nella Repubblica di San Marino.

Prima di tutto, occorre rilevare che la Dichiarazione Istitutiva presenta la contestuale accettazione del preteso fiduciario. Pertanto, in essa può essere ravvisata la struttura di un contratto che, tuttavia, non può essere ricondotto al tipo dell’affidamento fiduciario, previsto dal diritto statutario (Legge 1° marzo 2010, n. 43), in quanto difetterebbe comunque dei requisiti di legge che impongono che esso sia *“accompagnato dal parere di un Notaio sammarinese che ne attesta la validità”* (art. 1, comma 4, lett. b).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il negozio in esame potrebbe essere, invece, ricondotto nell'alveo di alcune configurazioni del fedecommesso di diritto comune.

In particolare, il diritto comune conosceva varie forme di fedecommissi e questi risultano validi secondo l'ordinamento sammarinese (Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 1° luglio 1935, in *Giurisprudenza sammarinese* 1935-1936, pp. 52 ss.; Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 16 agosto 1939, *Giurisprudenza sammarinese* 1963, pp. 102 ss.; Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 9 gennaio 1940, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 1, pag. 108).

La sostituzione fedecommissaria era solo una delle varie forme di fedecommesso che il diritto comune conosceva. Infatti, sul *"terreno del diritto comune storico (e, per riflesso, del diritto comune vigente), la fenomenologia e la giuridicità delle devoluzioni patrimoniali a causa di morte realizzate per via di intermediario non si riducono affatto, come si è detto, alla sola specie della sostituzione fedecommissaria"* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, op. cit., p. 50).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Basti pensare al *fideicommissum fiduciarium*, perfetto esempio di titolarità nell'interesse altrui, che "ricalca ben più di un profilo caratterizzante i trust successori attuali, soddisfacendo le stesse finalità di pianificazione economica familiare ed operando nel rispetto degli stessi limiti. L'analogia del fedecommesso fiduciario con la struttura e con la funzione dei testamentary trusts è innegabile: come un trustee, l'erede e il legatario fiduciario sono privi del diritto di trattenere alcunchè (anche quando l'esecuzione della fiducia diventi impossibile) e di godere i frutti del lascito affidatogli, che per loro via. È destinato ad altri e della cui conservazione sono pertanto responsabili; la funzione di custos, di administrator, di tutor persino (quando beneficiario sia un minore e il lascito in suo favore sia differito nel tempo allo scopo di proteggerlo dalla sua inesperienza: cfr. D. 36, 1, 4), di cui sono effettivamente investiti, esalta un'attività gestoria che assorbe interamente il titolo d'acquisto, inerendo questo ad una proprietà che è dovuta" (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, op. cit., p. 50).

L'istituto in questione è stato ritenuto dalla dottrina moderna equivalente al trust (F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario. I. Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli, 2002; M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2004; M. Lupoi, *Fides, fiducia e trust nella cornice delle situazioni affidanti*, in M. Lupoi (cur.) *Le situazioni affidanti*, Torino, 2006, p. 1-13.; M. Lupoi, *Trust and Confidence*, L. Q. R., 125 (2009), p. 253. F. Treggiari, *Fiducia and Trust: Words and Things (Variations on a Theme by Lupoi)*, R.H. Helmholz - V. Piergiovanni (eds), *Relations between the ius commune and English law*, Soveria Mannelli, 2009, p. 263; ss.; M. Graziadei, *La fiducia nella tarda età moderna. Le "confidenze" tra vincolo di coscienza e disciplina politica dei soggetti e dei beni*, in P. Prodi (ed.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, 2008, p. 235 ss.; M. Graziadei, *Trust, confidenza, fiducia* in R.H. Helmoz & V. Piergiovanni (cur.), *Relations between the ius commune*, op. cit., p. 223 ss; F. Bertoldi, *L'Heres Fiduciarius' in una prospettiva storico-comparatistica. Un percorso storico comparatistico*, in M. L. Biccari, *Fiducia, trusts, affidamenti. Un percorso storico comparatistico*, Studi urbinati, Urbino 2015, p. 261).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il fedecommesso fiduciario e la sostituzione fedecommissaria - com'è noto, vietata nel diritto italiano, art. 692 c.c. - sono, dunque, due tipi di fedecommesso, strutturalmente e funzionalmente diversi.

Ben poco hanno in comune, se non l'appartenenza alla generale categoria dei fedecommissi.

La *“sostituzione fedecommissaria (la specie maggiore, ma non l'originaria, della famiglia storica dei fedecommissi ereditari) [consiste] nella consecutività di una medesima titolarità successoria che ad ogni passaggio resta pienamente dominicale (laddove, come si è appena detto, la titolarità a causa fiduciaria è assorbita dal profilo gestorio) col solo limite del divieto di alienazione imposto al titolare precedente (limite non condiviso dal trustee e neppure, in taluni casi, dai successori fiduciari)”*. (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, op. cit., p. 50).

Al contrario, nel fedecommesso fiduciario, un soggetto viene nominato *“heres fiduciarius”* - vale a dire un erede a cui vengono trasferiti dei beni a titolo fiduciario - con l'impegno di conservarli e trasferirli successivamente a un terzo, senza poter trarre utilità alcuna da tali beni.

Nella sostituzione fedecommissaria, il fiduciario ha diritto di prelevare dai beni gravati di fedecommesso la quarta tribellianica (G. Voet, *Commentario alle Pandette*, Venezia, 1838, § 36.1.47 (*“Se il fiduciario adisce spontaneamente, ma è incaricato di restituire oltre ai tre quarti, egli può dedurre la quarta parte in virtù del senatoconsulto Pegasiano, stato trasfuso nel Trebelliano; la qual parte è ordinariamente chiamata Trebellianica”*)).

Anche la giurisprudenza sammarinese lo riconosce (Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 16 agosto 1939, *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, pp. 102 ss).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Nel fedecommesso fiduciario, invece, l'erede non può trattenere per sé alcun vantaggio, dunque, nemmeno la quarta tribellianica, ed i suoi eredi sono comunque obbligati a restituire integralmente i beni gravati da fedecommesso ai beneficiari (Io. Petri Monetae, Tractatus de commutationibus vltimarum voluntatum, Lungduni, 1624, 9.298 “*Qui scilicet non sui contemplatione, sed alterius gratia institutus, eidem restituere hereditatem post diem certam, vel incertam rogatus fuit: hic enim nec fructus interim perceptos suos facit, nec quartam detrahit; e ille fideicommissarius, quamuis ante diem decedat, fideicommissum transmittit in suos heredes*”).

Nel fedecommesso fiduciario, l'obbligo gravante sull'erede fiduciario di trasmettere i beni ad un soggetto terzo derivava da un accordo tra vivi, intercorso al momento della redazione del testamento tra testatore ed erede fiduciario (Bartolus de Saxoferrato, Opera Omnia, vol. 10, Ludguni, 1546, ad l. Cod. di Fideicom.), un accordo che “*sapit naturam contractus*” (Bartolus de Saxoferrato, Opera Omnia, vol. 10, Ludguni, 1546, ad l. Nemo potest Dig. De Leg. 1, n.1). Tuttavia, i beni gli venivano trasferiti con testamento.

Nel caso di specie, la mancanza di disposizione testamentaria impedisce di ricondurre la Dichiarazione Istitutiva al fedecommesso fiduciario (o confidenziale).

Tuttavia, occorre considerare che nel diritto comune vi erano anche forme di fedecommesso istituite mediante negozi tra vivi, che possono essere considerate equivalenti ai trust istituiti *inter vivos*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, la giurisprudenza pratica riconosceva che sebbene “*il modo ordinario di costituire il fedecommesso è il testamento, la cedula testamentaria, e finalmente qualunque atto, col quale viene dichiarata ed assicurata l'ultima volontà del testatore [...] si possono per altro costituire fedecommessi anche con atti e contratti tra vivi*” (M. Ferro, Dizionario di Diritto Comune e Veneto, vol. 1, p. 707; si veda anche D. Tuschi, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum tomus tertius*, Lugduni 1661, concl. 243-244.)

Il Cardinal De Luca afferma senza esitazioni che “*se il fedecommesso si possa fare per contratto tra vivi, ancorché alcuni lo neghino, nondimeno l'opinione contraria è più ricevuta in pratica, non essendovi ragione da dubitarne*” (G. B. De Luca, *il Dottor volgare*, 1673, 10.24.7).

Anche Strykius dà atto espressamente che i privati possono disporre dei propri beni non solo mediante fedecommesso *mortis causa* ma anche *inter vivos*, mediante un contratto che obbliga il fiduciario a trasferire i beni che gli sono trasferiti in vita ad un soggetto terzo a cui il disponente non avrebbe potuto attribuirli direttamente (“*Scilicet disponunt homines de rebus suis vel per modum ultimae voluntatis, adhibitis solemnitatibus in illa republica, in qua vivunt, receptis, vel etiam per modum conventionis inter vivos. [...] hoc tamen illis, quae de prohibita alienatione tradere*”, “*Naturalmente le persone dispongono dei loro beni o per testamento, usando le solennità richieste della repubblica in cui vivono, o anche per accordo tra vivi. [...] questo, però, per fare avere i beni a chi non potrebbe riceverli direttamente*” S. Strykius, *Opera Omnia*, Florentiae, 1849, vol. VIII, Dis. 20.7).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La possibilità di costituire un fedecommesso *inter vivos* era, peraltro, data per scontata anche nei più remoti territori ove vigeva il diritto comune (“[...] *etiam pacto vel contractu fideicommissa constitui possint, junde donatarium intervivos, & aliumquem vis, inquam res cum onere fideicommissu transfertur, vel quimutuo pacto de re sua fideicommissu subjicienda se adstringit*”, W. Xavier Neumann von Puchholtz, *Tractatus juridicus de fideicommissis familiarum perpetui*, Prague, 1795, p. 87).

Dunque, si possono condividere le conclusioni del Voet secondo il quale “*non v’ha dubbio potersi costituire fedecommissi non soltanto con atto d’ultima volontà, ma eziandio con atto fra vivi, collo aggiungere ad una donazione di cose la stipulazione di restituire esse cose donate ad un’altra persona, dimodochè alla persona alla quale debb’essere fatta la restituzione vien data eziandio l’azione utile personale nascente dall’ equità per pretendere siffatto fedecommesso, non già l’azione reale: nel che i fedecommissi costituiti con atto fra vivi differiscono pel diritto romano dai fedecommissi introdotti con atto di ultima volontà. Che la stessa cosa sia pure adottata nelle moderne costumanze, di potere cioè con atto fra vivi costituire fedecommissi, e principalmente con patti dotali; sicché anzi le cose vengono affette e vincolate in tal modo tosto chè i fedecommissi sieno stati insinuati negli atti pubblici?*” (G. Voet, *Commento alle Pandette*, Venezia, 1839, 36.1.9).

Il fedecommesso tra vivi non ha attratto l’attenzione della dottrina moderna per individuare le corrispondenze tra trust ed istituti fiduciari di diritto comune, in quanto essa si è concentrata esclusivamente sulla configurazione *mortis causa* del fedecommesso fiduciario.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tuttavia, le forme di fedecommesso *inter vivos* presentano altrettanto interesse e, nel caso di specie, possono costituire la fattispecie normativa a cui ricondurre la Dichiarazione Istitutiva.

Il fedecommesso *inter vivos*, proprio perché si sviluppa integralmente nell'area dei contratti, ha un'ampia flessibilità e può variamente essere configurato, potendo anche replicare la conformazione di proprietà fiduciaria tipica del fedecommesso fiduciario *mortis causa* e del trust.

Infatti, la proprietà del fiduciario in un fedecommesso *inter vivos* può essere configurata come una proprietà fiduciaria, tanto quanto quella del fiduciario nel fedecommesso fiduciario *mortis causa*.

In entrambi, il fiduciario può essere privato di ogni diritto ai vantaggi economici della proprietà che riceve (“*commodum*”).

Questa è la differenza fondamentale rispetto alla sostituzione fedecommissaria nella quale l'erede gravato ha sempre diritto a trarre vantaggi economici dai beni che gli sono trasferiti e che deve trasferire ai successivi fedecommissari, al netto delle utilità e dei beni che può trattenere per sé.

Infatti, come anticipato, nella sostituzione fedecommissaria, il gravato da fedecommesso aveva diritto di trattenere sempre e comunque un quarto dei beni per sé: la quarta tribellianica. Invece, nel fedecommesso fiduciario *mortis causa* e nel fedecommesso *inter vivos* tale prerogativa è, normalmente, esclusa.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Così come il fiduciario in un fedecommesso fiduciario *mortis causa* è tenuto a restituire tutti i beni che gli sono trasferiti insieme ai frutti - senza poter trattenere la quarta tribellianica: “*haeres fiduciarius tenetur restituere totam haereditatem una cum fructibus, non retenta pro se aliqua quarta*”, Rota Romana, 24 gennaio 1614, Romana haereditatis de Alexijs, Decisiones S.R.R. coram Iacobo Cavalerio (1629), dec. 557, n. 2 -, lo stesso obbligo può essere imposto in un fedecommesso *inter vivos*, che può dunque essere configurato in chiave fiduciaria.

Infatti, anche nel caso di fedecommessi *inter vivos*, la quarta tribellianica non rappresenta un ostacolo alla configurazione di una proprietà fiduciaria, che vieta al fiduciario di trattenere per sé alcun vantaggio ed obbliga il fiduciario a trasferire ai beneficiari del lascito tutti i beni che gli sono stati trasferiti, in quanto, “*la detrazione della trebellianica non si riferisce ai fedecommessi dovuti in forza non di ultima volontà ma di contratto o di patto*” (G. Voet, Commento alle Pandette, Venezia, 1839, 36.1.57).

La quarta tribellianica, infatti, si applica solo al fedecommesso *mortis causa*, perché la sua applicazione “*presuppone che il gravame sia imposto all’erede tenuto a restituire l’eredità con testamento*” (“*Hoc autem senatus consultum locum habet, sive ex testamento quis heres esset sive ab intesto rogatusque sit restituere hereditatem*” D. 36.1.1.5).

Inoltre, può essere sempre vietata l’appropriazione dei frutti al fiduciario di un fedecommesso fiduciario, perché investito della sola amministrazione dei beni (ovvero quando “*administrationem tantum videtur concessisse haredi*”, v. A. Perezius, Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani, Coloniae Allobrogum, 1750, 6.49.14)



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infine, come in ogni fedecommesso (A. Gomez, *Commentariorum libri tres* (1572), t. I, cap. V, n. 26: “*mortuo fideicommissario, ante illud tempus transmittet ad haeredes*”; M.A. Peregrino, *De fideicommissis* (1603), art. III, n. 19: “*ille fideicommissarius, quamvis ante diem decedat, fideicommissum transmittit in suos haeredes*”) gli obblighi imposti dal fedecommesso *inter vivos* si trasmettono agli eredi, in quanto si tratta di un rapporto su cui opera la successione a titolo universale sia dal lato attivo che passivo (G. Voet, *Commento alle Pandette*, Venezia, 1839, 36.1.67).

Anche il fiduciario in un fedecommesso *inter vivos* deve amministrare i beni come un buon padre di famiglia (J. Van Der Linden, *Institutes of the Laws of Holland*, London, 1828, 1.9.8.) ed è responsabile qualora tali beni vadano perduti per sua colpa o dolo (G. Voet, *Commento alle Pandette*, Venezia, 1839, 36.1.39.).

Dunque, anche in un fedecommesso *inter vivos* può essere conformata una posizione proprietaria analoga a quella dell'*heres fiduciarius* del fedecommesso fiduciario *mortis causa*: una proprietà fiduciaria sui beni che sono affidati al fiduciario e che costui è obbligato ad attribuire integralmente ad altri e dalla quale non può trarre alcuna utilità.

Dunque, la proprietà fiduciaria del trustee e del fedecommesso fiduciario *mortis causa* può essere conformata anche mediante il fedecommesso *inter vivos*, quando configurato in chiave fiduciaria.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Nell'ambito dei fedecommissi, il giudice nell'interpretare la dichiarazione di volontà del costituente deve dare effetto alla sua intenzione, anche a costo di discostarsi dal significato tecnico delle parole che egli ha impiegato” (*“verba menti non mentem verbis feruire debere item a proprietate verborum recedi possi, ut mentem sequamur”* (A. Gaill, *Praticarum Observatiunum, Coloniae Agrippinae, 1616, 2.132.11*).

Pertanto, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal costituente un significato diverso da quello tecnico e letterale quando ciò permetta di dare effetto alle intenzioni dell'erettore del fedecommesso (*“a proprietate verborum recedi possi, ut mentem sequamur”* A. Gaill, *Praticarum Observatiunum, Coloniae Agrippinae, 1616, 2.132.11*).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può allora affermare che la Dichiarazione Istitutiva, sebbene priva degli elementi richiesti dalla legge per la valida istituzione di un trust, ai sensi della Legge sul Trust, e di quelli richiesti per la stipulazione di un contratto di affidamento fiduciario, possa essere interpretata come una dichiarazione istitutiva di fedecommesso *inter vivos* al fine di dare effetto alle intenzioni del disponente che intendeva assicurare l'amministrazione fiduciaria dei beni che ha trasferito al ricorrente con l'obbligo di distribuirli, nel tempo, ai beneficiari.

Infatti, si deve condividere il fatto che *“i trust viziati nella forma, piuttosto che nulli, siano in realtà semplicemente sottratti al regime della legge speciale, potendo essi rimanere validi per diritto comune sammarinese, laddove ricadano sotto la sua disciplina sussidiaria. Quanto alle forme e al nome sarebbero negozi distinti dal trust così, come regolato dalla legge speciale; ma nella sostanza potrebbero surrogarne la funzione e gli effetti”* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune, Il Trust nella nuova legislazione di San Marino, Rimini, 2005, p. 53*).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Facendo applicazione di quanto sopra esposto al caso di specie, si rileva che il rapporto oggetto del procedimento presenti le seguenti caratteristiche:

- è stato istituito con un atto scritto *inter vivos*, la Dichiarazione Istitutiva;
- in virtù di tale atto, il Disponente ha conferito alla Società i propri beni con atto *inter vivos* affinché questa li curasse e li attribuisse ai soggetti da lui designati, senza potervi trarre alcun godimento;
- il Disponente intendeva configurare la proprietà trasferita alla società quale proprietà fiduciaria.

Quanto a quest'ultimo punto, le premesse, la struttura e il linguaggio della Dichiarazione Istitutiva, a prescindere dai *nomina* impiegati, appaiono però idonei ad indicare l'intenzione di istituire il ricorrente quale fiduciario di un fedecommesso fiduciario *inter vivos*.

In conclusione, detta volontà, espressa mediante un atto *inter vivos*, risulta conforme alla fattispecie di fedecommesso fiduciario *inter vivos* prevista dal diritto comune e dunque il Ricorrente risulta essere un fiduciario a tal titolo.

Il fedecommesso *inter vivos*, al pari del trust disciplinato nella Legge sul Trust e del contratto di affidamento fiduciario, rientra nella nozione di "trust amorfo" delineata dall'art. 2, della Convenzione dell'Aja, e può ottenere il riconoscimento all'estero sulla base delle disposizioni della Convenzione stessa.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, tale schema negoziale costituisce rapporti giuridici che presentano le caratteristiche riconducibili al concetto di “trust amorfo” individuato dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja, anche se non si tratta di un trust ai sensi della L. 1° marzo 2010, n. 42.

§ 5. La giurisdizione e la competenza della Corte in virtù della nuova qualificazione della Dichiarazione Istitutiva e la legittimazione a ricorrere della Società

A fronte delle considerazioni svolte, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte in riferimento alle domande proposte dal Ricorrente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge sul Trust, la giurisdizione della Corte sussiste anche quando “*la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino*”.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge sul Trust, “*l’individuazione della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento*”.

Dunque, il concetto di “*legge applicabile al trust*” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge sul Trust deve essere interpretato e ricostruito alla luce delle disposizioni della Convenzione dell’Aja, a cui la stessa legge fa espresso rinvio (cfr. Corte per il Trust, Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari, p. 41).

Sul punto, la Convenzione “*stabilisce la legge applicabile al trust*” (art. 1), chiarendo che “*per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico*” (art. 2).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il concetto di “legge applicabile al trust” presente nella norma sulla giurisdizione contenuta nell’art. 5 della Legge sul Trust rappresenta una categoria di diritto internazionale privato e, come tale deve essere interpretato alla luce della definizione dell’analoga categoria contenuta nella Convenzione dell’Aja, a cui l’art. 4 della Legge fa riferimento.

Tale categoria internazionalprivatistica è, evidentemente, intesa a ricomprendere non solo il trust come configurato dalla legge in questione ma tutti gli istituti, interni ed esteri, che rientrano nel concetto di “trust amorfo” definito nella Convenzione dell’Aja, che rappresenta l’unica definizione della categoria presente nel diritto sammarinese.

Dunque, rientrano in questa categoria non solo i trust come tali denominati da una specifica legge regolatrice, ma anche istituti analoghi quali l’affidamento fiduciario o il fedecommesso fiduciario *inter vivos*.

Tanto che la legge 1° marzo 2010 n. 43 relativa all’affidamento fiduciario non contiene una norma specifica per tale contratto in punto di giurisdizione e per il suo radicamento si deve fare applicazione dell’art. 5 della Legge sul Trust.

Alla luce dei principi sopra richiamati, si può affermare che nella categoria internazionalprivatistica di trust contenuta nell’art. 5 della Legge sul Trust rientra altresì l’istituto del fedecommesso fiduciario *inter vivos*, al quale può essere ricondotta la Dichiarazione Istitutiva.

Ne discende che, nel caso di specie, esiste la giurisdizione sammarinese proprio perché, ai fini dell’art. 5, la legge regolatrice del rapporto è il diritto sammarinese.

La competenza della Corte a trattare la questione nell’ambito della propria volontaria giurisdizione richiede un ulteriore approfondimento.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La volontaria giurisdizione della Corte, infatti, si estende ad istituti diversi dal trust.

L'art. 12 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, infatti, prevede che: *“i provvedimenti previsti dagli articoli 53, 54 e 55, primo comma, della Legge 1° marzo 2010 n. 42 e dell'articolo 16 della Legge 1° marzo 2010 n. 43 sono richiesti al Presidente con ricorso e da lui pronunciati, assunte sommarie informazioni e, qualora egli lo ritenga, sentita la persona contro cui il provvedimento è richiesto o altre persone interessate”*.

Devono dunque ritenersi ricompresi nella volontaria giurisdizione non solo i provvedimenti basati sulla legge sul trust ma certamente anche i provvedimenti previsti dall'art. 16 della L. 1° marzo 2010, n. 43 sul contratto di affidamento fiduciario.

Tale norma prevede che l' *“autorità giudiziaria, provvedendo con decreto motivato su ricorso di qualsiasi interessato, assunte, se del caso, sommarie informazioni, può: a) in mancanza dell'affidante e di soggetti da lui designati o in caso di loro inerzia, adottare provvedimenti corrispondenti all'esercizio dei poteri di cui al comma 1 lettera c dell'articolo 5; b) impartire direttive all'affidatario; c) integrare il contratto per mezzo di nuove disposizioni o modificare o eliminare disposizioni del contratto se ciò appare utile per la migliore attuazione del programma destinatorio”*.

In forza della disposizione richiamata anche l'affidatario fiduciario può ricorrere alla Corte in volontaria giurisdizione per ottenere provvedimenti riguardanti il controllo e la supervisione di questo rapporto.

Lo stesso può dirsi per i rapporti nascenti da fedecommesso, anche se, in questo caso, il potere del giudice trova il suo fondamento nel diritto comune, non in quello statutario.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, si deve ricordare che non sono estranei alla tradizione di diritto comune i procedimenti amministrativi concernenti la modifica di fedecommessi, in particolare, quelli finalizzati alla dispensa dal divieto di alienazione eventualmente imposto da colui che ha eretto il fedecommesso (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, Venezia, 1843, lib. 10. cap. XXXI. n. 12).

Tali procedimenti amministrativi vennero poi delegati al giudice.

Lo conferma Domat: *“se poi venga meglio accordar la grazia della deroga per la vendita di un fondo soggetto a fedecommesso, o pure permettere che si contragga un debito a mutuo o a censo redimibile; non può generalmente determinarsi con una regola certa, ma tutto dee rimettersi al prudente arbitrio del magistrato che ha dal principe la facoltà delegata di conoscere ed accordar simili derogazioni?”* (J. Domat, *Le leggi civili nel loro ordine naturale*, Napoli, 1839, vol. 5, 5.5.3).

A Milano, era sempre possibile rivolgersi al sommo giudice del Ducato: il Senato (A. Rho, *Tractatus de analogis, univocis et aequivocis iuris utriusque decisiones amplissimi Senatus Mediolani et aliorum supremorum magistratuum includens*, Venezia, 1586, lib. I, cap. XXX, n. 117-120, p. 245-246).

Merlin riporta decisioni delle corti di Liegi e Malines, in epoca di diritto comune, aventi ad oggetto provvedimenti di volontaria giurisdizione intesi a modificare i vincoli imposti con fedecommesso (P. A. Merlin, *Dizionario Universale ossia Repertorio Ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, Tomo I, Venezia, 1834, Lib. 12. § III art. VI).

Il ricorso al giudice era possibile anche per quelle modifiche che riguardano il termine del fedecommesso, potendo le parti rivolgersi al giudice per scioglierlo anticipatamente.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Voet testimonia che *“il tribunale d’Olanda ebbe a concedere alquante volte, previa cognizione di causa, di siffatti scioglimenti di fedecommesso a chi ne lo richiedeva”* (G. Voet, Commento alle Pandette, Venezia, 1839, 36.1.70)

Dunque, secondo le regole del diritto comune, un fiduciario o un fidecommissario può, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, adire il giudice per chiedere la modifica concernente un fedecommesso (*inter vivos* o *mortis causa*) e l’autorità giudiziaria ha il potere per emanare un corrispondente provvedimento.

Giudice competente a trattare tali materie e procedimenti è comunque la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari.

Infatti, l’art. 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 (come modificata dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1) stabilisce che *“nell’ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzione di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati”*.

Tra le materie oggetto di competenza della Corte, la norma menzionata richiama esplicitamente le fattispecie di fedecommesso con la conseguenza che la Corte ha il potere e il dovere di pronunciarsi *“per tutti i casi e le controversie”* relative alle vicende che interessano il fedecommesso sia in sede contenziosa (*“controversie”*), che in sede di volontaria giurisdizione (*“per tutti i casi”*).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Alla luce delle norme richiamate è possibile affermare che sussista non solo la giurisdizione sammarinese, ma anche la competenza di questa Corte ad amministrare la propria volontaria giurisdizione al fine di modificare la Dichiarazione Istitutiva su istanza del Ricorrente.

§ 6. (segue) L'irrelevanza della clausola arbitrale contenuta nella Disposizione Istitutiva ai fini dell'instaurazione di procedimenti di volontaria giurisdizione

L'art. 14 della Dichiarazione Istitutiva stabilisce che *“ogni richiesta mirante alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust”* è sottoposta alla Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione “Il Trust in Italia”.

Sulla impossibilità del deferimento in arbitri delle materie oggetto di volontaria giurisdizione di cui all'art. 53 della Legge sul Trust, questa Corte si è diffusamente espressa con l'Ordinanza del 9 febbraio 2023 emessa nella Causa n. [REDACTED] (Giudice Andrea Vicari).

Il Ricorrente ha inoltre prodotto in giudizio l'Ordinanza del 22 marzo 2023, Causa n. [REDACTED] (Giudice Andrea Vicari) che, rinviando espressamente alle motivazioni svolte nella predetta Ordinanza del 9 febbraio 2023, conclude in modo analogo sulla non deferibilità in arbitri delle domande che attrarrebbero procedimenti di volontaria giurisdizione (cfr. Allegato n. 13 al Ricorso).

Qui di seguito ci si limiterà a riferire sinteticamente le ragioni per le quali la clausola arbitrale citata non inibisce l'esercizio della volontaria giurisdizione da parte della Corte; in particolare:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- a) l'oggetto della volontaria giurisdizione non riguarda la sola cura di interessi privati ma è esteso alla tutela di interessi generali, pubblici e superindividuali legati all'integrità dei beni in trust ed alla corretta amministrazione dei rapporti di trust;
- b) nella fattispecie in oggetto, si sarebbe trattato di un arbitrato estero la cui sede avrebbe dovuto essere al di fuori della Repubblica di San Marino (Camera Arbitrale presso l'Associazione Il Trust in Italia), sarebbe stata dunque applicabile la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere; secondo l'interpretazione univoca delle cui disposizioni, tuttavia, l'arbitrato può riguardare solo "la definizione delle controversie";
- c) la giurisprudenza di questa Corte (Ordinanza 12 novembre 2020, Giudici Prof. Maurizio Lupoi ed il Prof. Paul Matthews) ha espressamente e chiaramente distinto la volontaria giurisdizione della Corte da quella contenziosa proprio in ragione del fatto che la volontaria giurisdizione non presuppone e non riguarda controversie tra parti. Ha dunque stabilito che le materie trattate nella volontaria giurisdizione non possono essere qualificate come "controversie", ai fini delle regole interne sulla giurisdizione della Corte (ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge sul Trust);



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- d) l'art. 2, comma II, della Convenzione di New York richiede per la valida instaurazione di un arbitrato che la materia sia arbitrabile. Spetta alla *lex fori* determinare se la materia sia arbitrabile o meno; l'art. 1 della legge sammarinese sull'arbitrato (L. 18 marzo 1999, n. 34) stabilisce che possano essere deferite ad arbitri solo le "controversie" che riguardano "diritti disponibili" e tali non sono qualificabili le attività e i provvedimenti che rientrano nella volontaria giurisdizione della Corte, le quali non hanno ad oggetto "diritti" o il loro accertamento ma solo interessi e coinvolgono e tutelano interessi superindividuali e pubblici, oltreché privati;
- e) il negozio arbitrale e l'atto istitutivo rimangono due atti separati. Ognuno è dotato di regole di validità, requisiti di forma ed effetti propri, anche se entrambi sono contenuti nel medesimo documento. Ai sensi dell'art. 2, comma II, della Convenzione di New York, l'accordo di arbitrato deve essere "firmato dalle parti" ("*signed by the parties*"). In alternativa, il consenso può essere manifestato in modo espresso, per iscritto ma per corrispondenza ("*contained in an exchange of letters or telegrams*", art. 2, comma II della Convenzione di New York 1958). Trustee, beneficiari (e guardiano) devono dunque manifestare per iscritto il loro consenso, firmando l'accordo arbitrale oppure manifestare il loro consenso sempre per iscritto attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

Alla luce di quanto esposto, l'inidoneità della clausola arbitrale formulata all'art. 14 del regolamento della Dichiarazione Istitutiva a derogare alla giurisdizione della Corte, conferma il corretto radicamento della presente causa dinanzi a questa Autorità Giudiziaria.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

NEL MERITO DELLE DOMANDE FORMULATE DAL RICORRENTE

§ 7.- La modifica della Dichiarazione Istitutiva

Lette le numerose considerazioni del Ricorrente in relazione alla propria asserita buona fede e a quella degli altri soggetti coinvolti nei fatti dedotti in causa, prima di entrare nel merito della domanda, appare il caso di precisare che questa non è la sede per accertare eventuali responsabilità della Società nello svolgimento dell'incarico fiduciario portato avanti fino ad ora.

Per chiarezza, l'accoglimento dell'istanza di modifica del regolamento della Dichiarazione Istitutiva non comporta la ratifica di alcuna condotta del Ricorrente né convalida le sue affermazioni in ordine alla buona fede che avrebbe connotato l'esercizio dei suoi poteri fiduciari, l'azione del guardiano e dei professionisti consultati nelle vicende riguardanti l'istituzione ed i tentativi di modifica fino ad ora attuati dal trustee senza il ricorso al giudice.

L'attuale intervento della Corte, in ambito di volontaria giurisdizione, lascia, infatti, impregiudicata la facoltà, per qualsiasi legittimato, di agire in sede contenziosa contro i fiduciari e gli altri soggetti in merito ai fatti dedotti in causa in cui sono coinvolti.

Si chiarisce, sul punto, che un fiduciario, il quale si trovi dinanzi a scelte di particolare rilievo e complessità, può sempre invocare l'ausilio della volontaria giurisdizione della Corte.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

A questo fine tende, ad esempio, l'art. 53, comma 4 della Legge sul Trust prevede che *“il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*; così come il comma 5, a mente del quale *“mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi al riguardo anche impartendogli direttive”*.

Essendo il fiduciario il soggetto tenuto alla corretta amministrazione del patrimonio affidatogli, un effetto indiretto dei provvedimenti assunti ai sensi di queste norme è anche quello di fornire protezione a quei fiduciari che, rivolgendosi alla Corte, chiedano provvedimenti di indirizzo, di autorizzazione, di modifica del regolamento del negozio o di ratifica per attività che hanno già compiuto nel proprio ufficio (v. Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 22).

Solo il fiduciario che si rivolga alla Corte in sede di volontaria giurisdizione non potrà poi essere chiamato a rispondere in relazione agli effetti del provvedimento ottenuto o delle attività poste in essere in conformità ad esso.

Tuttavia, occorre aver riguardo al fatto che provvedimenti giudiziali di tal guisa non sono idonei a sottrarre il ricorrente da eventuali responsabilità correlate all'aver cagionato o concorso a cagionare gli stessi danni a cui abbia inteso, poi, porre rimedio attraverso un intervento finale della Corte.

Quanto detto consente di chiarire brevemente un ulteriore profilo, quello della motivazione delle iniziative giudiziali che stimolino l'esercizio della volontaria giurisdizione.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

I provvedimenti di volontaria giurisdizione non sono mai concessi a tutela diretta degli interessi privati individuali del fiduciario. La protezione di costui nei termini esposti rappresenta solo un effetto indiretto dell'azione della Corte.

Nelle argomentazioni fornite dal ricorrente in sede di introduzione del procedimento, negli eventuali successivi atti o in sede di assunzione di ulteriori informazioni, devono essere esposti con chiarezza gli elementi che costituiscono il presupposto della richiesta del provvedimento. Ciò, evidentemente, non preclude alla Corte di rinvenirne di ulteriori, in via integrativa, essendo comunque titolare di autonomi poteri d'ufficio di supervisione e controllo ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Legge sul Trust.

Tali elementi non possono coincidere con l'interesse del ricorrente a sottrarsi alle proprie responsabilità correlate all'esercizio di un potere ma devono essere conformi alle finalità ultime della volontaria giurisdizione, come descritte dal magistero di questa Corte: *“La volontaria giurisdizione tutela gli interessi privati, pubblici e superindividuali collegati al trust assicurando che i beni in trust vengano amministrati correttamente, ragionevolmente ed utilmente al fine di attuare le finalità del trust e che ciò avvenga nel rispetto della legge e dell'atto istitutivo. È la corretta amministrazione del trust che impedisce la lesione degli interessi pubblici, privati e superindividuali da questo direttamente o indirettamente dipendenti”* (v. Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 22).

Ne consegue che l'effetto protettivo sopradescritto sull'azione del ricorrente non potrebbe essere individuato, o rivelarsi in concreto, quale unica finalità ed elemento fondante di un ricorso in volontaria giurisdizione e, qualora tale si rivelasse, renderebbe l'iniziativa inammissibile.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Ciò chiarito e passando al merito della istanza di modifica del regolamento negoziale, il Ricorrente ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia che attui direttamente una modifica del regolamento della Dichiarazione Istitutiva, aggiungendo una disposizione circa l'obbligo a carico dell'agente residente di cui all'art. 6 comma 2 lett. "e" della Legge sul Trust (v. *supra* § 2).

Con riguardo alla diversa ipotesi della concessione in favore dei trustee di autorizzazioni alla modifica del regolamento di trust, la Corte ha stabilito il principio secondo cui i requisiti per l'emissione di tali provvedimenti *"si sostanziano, in positivo, nella valutazione che le modifiche che si vogliono introdurre sono dirette a migliorare la gestione del patrimonio del trust e quindi a perseguire più efficacemente lo scopo in vista del quale il trust è stato istituito; in negativo, nel verificare che le modifiche non arrechino pregiudizio ai beneficiari presenti e futuri"* (Ordinanza, 27 novembre 2018, Giudice Prof. Antonio Gambaro, p.10).

Inoltre, è stato chiarito che *"la modifica può essere autorizzata solo se non arrechi un decremento del patrimonio del beneficiario e dunque non produca su tali diritti patrimoniali un effetto corrispondente a quello di un atto di disposizione o di rinuncia volontariamente compiuto dal beneficiario ai sensi dell'art. 50 o dell'art. 51 della Legge sul Trust, per i quali sarebbe necessario il consenso dei beneficiari già titolari di tali diritti e che dovrebbero subire gli effetti in caso di tale modifica. Nel caso di loro incapacità o minori d'età, spetta al soggetto a cui è affidata la tutela dei loro interessi, eventualmente con l'autorizzazione del giudice tutelare, manifestare il consenso a tale atto di disposizione o rinuncia"*. Peraltro, *"il fatto che la Corte non possa disporre dei diritti patrimoniali dei beneficiari conferma che la sua funzione sia quella di assicurare la corretta amministrazione del trust e non quella di tutelare il patrimonio del beneficiario, che rimane affidata al giudice tutelare nel caso di minori o incapaci"* (Ordinanza del 9 febbraio 2023 emessa nella Causa [REDACTED] Giudice Andrea Vicari; Ordinanza del 22 marzo 2023, Causa [REDACTED] Giudice Andrea Vicari).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tali principi sono di portata generale e trovano applicazione anche al caso di specie.

Nell'udienza del [REDACTED], la Corte invitava a precisare i motivi ed i fattori alla base dell'istanza.

Il Ricorrente, dunque, depositava l'Integrazione al Ricorso, in cui ripercorreva, tra le altre, le vicende della redazione iniziale e delle ripetute modifiche del regolamento negoziale, asserendo la propria buona fede e quella dei professionisti di fiducia di cui si era avvalso nell'aver tutti concorso a confezionare e, nel tempo, sperato di emendare, un atto che, almeno quale trust, è sempre rimasto invalido.

Concludeva riconoscendo alla *“Corte un alto ruolo di garante finale per tutte le parti in causa e soprattutto per mettere in atto una azione modificativa del testo dell'atto istitutivo del [REDACTED] che non possa più aver ombra di dubbi e che possa ben rappresentare la volontà del Disponente e del Trustee, evitando in modo categorico che la stessa possa essere mal interpretata nuovamente e causare ulteriori incertezze e problematiche per tutti i soggetti coinvolti in questo Trust”* e ancora *“poiché solo la Corte stessa può stabilire una via sicura per ottenere la validità dell'atto istitutivo del presente Trust e permettere al Trustee di riprendere una corretta gestione dello strumento, anche in considerazione dei tentativi infruttuosi compiuti fino ad ora per la modifica del testo dell'atto istitutivo del Trust”* (Integrazione al Ricorso, pag. 2).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Non vi è dubbio che la rimozione della situazione di incertezza, tra le parti e nei confronti dei terzi, creata dalle modifiche introdotte dalla Società attrice oltre che dalla riconducibilità della Dichiarazione Istitutiva al fedecommesso fiduciario *inter vivos* - piuttosto che al trust in ragione delle carenze che, oggi, il trustee chiede alla Corte di colmare - sia sufficiente a dimostrare che le modifiche che si chiedono sono dirette a migliorare la gestione del patrimonio affidato e quindi a perseguire più efficacemente lo scopo in vista del quale il rapporto è stato istituito. Altrettanto indubbio è che tali modifiche non arrechino pregiudizio ai beneficiari presenti e futuri.

Sul punto, appare opportuno chiarire che la superiore riqualificazione del [REDACTED] in un fedecommesso *inter vivos*, come si è già avuto modo di spiegare, non attua un accertamento avente ad oggetto la conversione di un negozio invalido, la quale potrebbe essere decisa solo attraverso sentenza in esito ad un giudizio contenzioso.

In virtù di tale sforzo ermeneutico, è stata, invece, definita in modo positivo una verifica sugli effetti giuridici, sul piano squisitamente interno al procedimento, che la “situazione affidante” derivata dalla Dichiarazione Istitutiva è comunque idonea a sortire, al di là della sua inadeguatezza a dar luogo a un trust.

In altri termini, la riqualificazione ha costituito esclusivamente l'istante logico strumentale alla verifica della legittimazione a ricorrere della Società e della giurisdizione e competenza dell'Autorità Giudiziaria. Ciò non toglie, ovviamente, che la Dichiarazione Istitutiva possa aver sortito gli effetti di un fedecommesso *inter vivos*, anche prima e al di fuori del presente procedimento, e che gli interessati possano agire per far valere gli stessi nelle opportune sedi.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La qualificazione in questione, tuttavia, per quanto spieghi, in concreto, effetti simili a quelli di un trust può certamente creare difficoltà operativa, specie nei rapporti con i terzi con cui il fiduciario dovesse venire in contatto; costoro difficilmente potrebbero riconoscere l'istituto del fedecommesso fiduciario *inter vivos* dietro una Dichiarazione Istitutiva che ha tutte le apparenze di un atto istitutivo di trust ma risulta privo di elementi di validità, con ovvie conseguenze in termini di difficoltà in qualsiasi transazione economica. Si aggiunga che, mentre il trust dispone di una disciplina unitaria, positiva e in italiano, almeno nella Repubblica di San Marino, il fedecommesso *inter vivos* non è regolato che da molteplici fonti storiche risalenti e di difficile esegesi da parte dei non tecnici. Pertanto, non appare utile che il rapporto fiduciario in parola seguiti quale fedecommesso *inter vivos*, sia tenendo a mente l'interesse dei beneficiari, sia in funzione della certezza e la maggiore agilità dei rapporti con i terzi.

La Corte ritiene, infine, di ravvisare un ulteriore motivo di opportunità, rimasto sullo sfondo delle argomentazioni del Ricorrente ma non esplicitato e sempre riconducibile all'elemento centrale della tutela dei soggetti al cui interesse il [REDACTED] era originariamente volto. Essi oggi si trovano, da un lato, esposti ai rischi derivanti da un atto di incerta coerenza e intellegibilità, e, dall'altro, ad essere spettatori delle annose vicissitudini che, per via della reiterata e non corretta interpretazione della Legge sul Trust, hanno intralciato la conduzione del rapporto, anche gravando sul fondo affidato con il ricorso a una sequela di consulenze che lo stesso Ricorrente non ha mancato di qualificare come “*tentativi infruttuosi*”.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la modifica che si vuole introdurre sia diretta a migliorare la gestione del patrimonio affidato, in quanto è tendente all'effetto di rendere la Dichiarazione di Volontà un atto istitutivo trust con tutti i requisiti di validità e di inserirlo in una cornice normativa più definita. La modifica è altresì diretta a perseguire più efficacemente gli scopi in vista del quale il disponente aveva posto in essere la Dichiarazione Istitutiva, tra i quali vi è certamente il perseguimento dell'interesse dei beneficiari attraverso l'istituto del trust. Ancora, la modifica non arreca pregiudizio ai beneficiari, nati e non ancora nati, anzi garantisce meglio, anche in loro favore, la stabilità degli effetti del negozio nel tempo.

Ricorre, infine, il requisito della generale coerenza dell'iniziativa con le finalità della volontaria giurisdizione di questa Corte, in quanto la modifica è posta a tutela sia di interessi privati, quali quelli dei beneficiari, nei termini chiariti, sia di interessi pubblici e superindividuali, legati alla certezza delle transazioni aventi ad oggetto i beni affidati.

Si rileva, infine, che, come riferito in narrativa, i soggetti nel cui interesse la Dichiarazione Istitutiva è stata sottoscritta, anche a ministero della Curatrice speciale per i minori e i non nati, hanno espresso parere favorevole al prosieguo della causa e all'accoglimento della domanda.

Alla luce di quanto esposto, la Corte provvede all'integrazione della Dichiarazione Istitutiva con la clausola richiesta, in modo che ne sia garantito il pieno riconoscimento come trust retto dalla legge sammarinese.

§ 8.- Sulle ulteriori integrazioni che la Corte ritiene di apportare



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Nell'Integrazione al Ricorso, si chiede testualmente alla Corte di modificare la Dichiarazione Istitutiva inserendo la menzione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) della Legge sul Trust "ovvero ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare".

Occorre fare chiarezza sul testo della Dichiarazione Istitutiva attualmente vigente, con riferimento al tema delle menzioni obbligatorie relative all'ufficio di agente residente.

Limitatamente al tema in parola, si rileva quanto segue:

- La Dichiarazione Istitutiva, nella sua formulazione originaria [REDACTED] (Allegato n. 2 al Ricorso), prevedeva:

"Art. 12. L'Agente Residente

A. Il termine "Agente Residente" indica chi riveste l'ufficio di agente residente, attualmente

Tale atto non prevedeva alcuna disposizione con riguardo all'obbligo di cui all'art. 6 comma 2 lett. "e" della Legge sul Trust.

- La prima modifica [REDACTED] prevedeva la soppressione integrale del citato art. 12 (Allegato n. 4 al Ricorso).
- La seconda modifica [REDACTED] non interviene sulla disciplina dell'agente residente. Infatti, il Ricorrente sembra alludere, al § 11 lett. "a" e al § 17 del Ricorso, che per mezzo di tale atto egli avrebbe in generale revocato le modifiche del [REDACTED]. Ne è prova che il testo integrale della Dichiarazione Istitutiva, come risultante dall'atto di modifica del [REDACTED] ivi allegato sotto la lettera "A", non fa menzione di tale ufficio.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dal riepilogo che precede deriva che il testo attualmente vigente della Dichiarazione Istitutiva non prevede l'individuazione dell'agente residente prescritta ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. c), secondo cui *“gli elementi che devono risultare dall'atto istitutivo sono [...] l'individuazione dell'agente residente qualora il trustee sia un trustee non residente”* e dell'art. 10 comma 1 lett. c) della Legge sul Trust, che commina l'invalidità del trust in caso di mancanza di tale menzione.

Ora, la menzione di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), sull'indicazione dell'agente residente, è antecedente logico della menzione prescritta dalla lettera e), circa gli obblighi di comunicazione a carico del trustee nei confronti dell'agente residente stesso.

Dato che il Ricorrente richiede espressamente l'integrazione relativa alla menzione di cui alla lettera e), rimettendosi alla Corte per *“ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare”*, si ritiene di integrare la Dichiarazione Istitutiva anche con una disposizione che preveda l'ufficio di agente residente.

Il Ricorrente non ha reso noto alla Corte dell'attuale esistenza o meno di un soggetto nell'ufficio di agente residente.

Pertanto, si onererà il Ricorrente di procedere, entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla comunicazione alla Corte del nominativo dell'agente residente già in carica o da costui nominato *ex novo*, al fine di trascrivere il suo nome nella clausola apposta.

§ 9. Sulle ulteriori domande che si assumono rinunciate

Oltre all'istanza di modifica, il Ricorrente formulava originariamente le seguenti ulteriori domande:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- a) dare atto che il procedimento di volontaria giurisdizione introdotto dall'Ufficio numero di ruolo [REDACTED] è divenuto "privo di oggetto" perché riguardante "disposizioni da tempo revocate";
- b) quanto alle modificazioni apportate nel [REDACTED] dare atto
- a. "o che sono conformi alla legge, cosicché i due trust debbono essere cancellati dal Registro dei Trust in quanto sottoposti alla legge straniera";
 - b. "ovvero che non sono conformi alla legge, cosicché i due trust sono sottoposti alla legge della Repubblica e quindi debbono essere iscritti nel Registro dei Trust".

Si assume che tali domande siano state rinunciate attraverso l'Integrazione al Ricorso ove si legge "Compiute queste doverose integrazioni si intendono modificare le conclusioni già rese nel ricorso confermando i fatti enunciati nel ricorso" a cui segue la trascrizione della sola domanda di modifica.

Ad ogni buon conto, anche ove tale non fosse l'intenzione del Ricorrente, si osserva quanto segue.

La domanda sub "a" non può essere accolta in quanto riguarda un procedimento distinto e, peraltro, non è riconducibile al perimetro di cui al combinato disposto degli artt. 53, 54 e 55 della Legge sul Trust e dell'art. 12 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, i quali definiscono le ipotesi in cui è consentito ricorrere a questa Corte in sede di volontaria giurisdizione.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Quanto alla domanda sub “b”, essa non può essere accolta in quanto appare finalizzata ad autonomi accertamenti di diritto. Tale domanda è estranea all’attività di volontaria giurisdizione della Corte e riconducibile alla giurisdizione contenziosa. Infatti, *“al contrario di quella contenziosa, la volontaria giurisdizione non ha ad oggetto attività di accertamento definitivo di diritti o della loro lesione [...] [e] le valutazioni compiute in sede di volontaria giurisdizione non costituiscono un accertamento definitivo e non vincolano un successivo giudice ordinario in caso di eventuale contenzioso”*. [ad esempio], *l’accertamento da parte del giudice della volontaria giurisdizione che rimuove trustee o guardiano è, infatti, funzionale soltanto a provocare la modificazione di status in capo a tale soggetto, e non crea alcuna preclusione sulla successiva verifica delle violazioni dei suoi obblighi in sede contenziosa”* (Ordinanza del 9 febbraio 2023 emessa nella Causa n. [REDACTED] Giudice Andrea Vicari; Ordinanza del 22 marzo 2023, Causa n. [REDACTED] Giudice Andrea Vicari).

Occorre, inoltre, notare che la formulazione della domanda tenderebbe a vincolare la Corte a trarre dalla premessa rappresentata dall’esito di uno scrutinio di generica conformità alla legge, una conseguenza predeterminata dal Ricorrente e non necessariamente coerente con la premessa.

§ 10. Dispositivo

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Corte

DICHIARA

1. di accogliere la domanda di modifica della Dichiarazione Istitutiva e di integrare il relativo articolato con la seguente disposizione:

“Art. 11-bis L’agente Residente



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- A. Il termine “Agente Residente” indica chi riveste l’ufficio di agente residente previsto dalla Legge 1° marzo 2010 n. 42 della Repubblica di San Marino e successive modifiche ed integrazioni, attualmente “...”.
 - B. Nel caso in cui non sia residente nella Repubblica di San Marino, il Trustee comunica ogni atto o fatto che debba risultare dal Registro dei Trust della Repubblica di San Marino all’Agente Residente, il quale cura gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge.
 - C. Il Rapporto tra il Trustee e l’Agente Residente, la nomina, la revoca e la sostituzione di quest’ultimo sono regolati da separato contratto”;
- 2. di onerare il Ricorrente di notificare alla Cancelleria della Corte, entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, l’atto di nomina dell’agente residente;
 - 3. che l’efficacia della modifica della Dichiarazione Istitutiva adottata con la presente ordinanza è subordinata alla notifica dell’atto di nomina di cui alla superiore disposizione;
 - 4. dalla data di emissione del decreto in parola, il contrassegno “...” dovrà intendersi sostituito con i dati identificativi del soggetto nominato agente residente.

DISPONE

- a) che, anche in ragione del fatto che il Curatore Speciale ed i beneficiari hanno manifestato la loro adesione al ricorso, le spese del presente procedimento siano da porre a carico del fondo in trust, in particolare:
 - (i) il compenso del giudice nella misura pari ad euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) come stabilito con decreto di questa Corte [REDACTED] così come i diritti di cancelleria pari ad euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) e l’imposta



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

giudiziale pari ad euro 70,00 (settanta virgola zero zero) già versati al momento della presentazione del Ricorso (Allegati al Ricorso);

(ii) le spese legali sostenute dal Ricorrente relative al presente procedimento che saranno stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota [REDACTED] comprensiva degli onorari e delle spese;

(iii) il compenso del Curatore Speciale che sarà stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota [REDACTED] comprensiva degli onorari e delle spese;

MANDA

alla Cancelleria di disporre la notifica della presente ordinanza:

- in modalità telematica al Ricorrente e alla Curatrice Speciale presso il domicilio eletto;
- al [REDACTED] presso il domicilio eletto.

San Marino, 26 settembre 2024

Il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari

Andrea Vicari



IN MODALITÀ TELEMATICA
IN DATA ODIERNA

